



CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
VALLE del
TEVERE

COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

STATUTO

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI VALLE DEL TEVERE

Approvato con deliberazione del CdA n. 57 del 30.11.2022

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 41 del 30.11.2022



COMUNI DI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

Tra i Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste e Torrita Tiberina, tutti appartenenti al Distretto Sociosanitario F4 della ASL RM/F, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, è costituito il Consorzio denominato **“Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere”**.

Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio

Il Consorzio è Ente pubblico strumentale degli Enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria e regolamentare.

Art. 3 - Sede del Consorzio

1. La Sede del Consorzio è stabilita dall'Assemblea
2. L'Assemblea consortile e il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorra la necessità, possono essere convocati presso le sedi dei Comuni consorziati

Art. 4 - Finalità e funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio, in armonia con il dettato della legge regionale del Lazio 10 agosto 2016, n. 11, ha come finalità la gestione unitaria della programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni stessi. Questi ultimi possono comunque essere gestiti dal Consorzio previo accordo tra le parti.
2. In particolare, il Consorzio, nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati e nel rispetto delle direttive regionali e degli indirizzi dell'Assemblea:
 - a. programma e gestisce direttamente, ovvero mediante affidamento a terzi:
 - I) i servizi e gli interventi rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - II) i servizi sociali a rilevanza sanitaria;
 - III) gli interventi di carattere socio-assistenziale relativi ai minorenni sottoposti a procedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - IV) i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma unitaria;
 - V) altri servizi individuati dal Consorzio sulla base di specifici progetti;
 - b. esercita tutte le attività funzionali alla pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 35, comma 3 della citata legge regionale del Lazio n. 11/2016;
 - c. promuove la qualità dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali, nonché la loro migliore distribuzione nel territorio, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali stabiliti dalle norme nazionali e regionali;
 - d. favorisce l'integrazione dei servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;



COMUNI DI

- e. favorisce l'accesso alle prestazioni sociali da parte di tutti gli abitanti del territorio, mediante un capillare sistema informativo in grado di raggiungere anche le persone socialmente più vulnerabili;
 - f. definisce criteri uniformi per l'accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali, determinando la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati dalla Regione;
 - g. promuove la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone, dei soggetti del terzo settore, del mondo imprenditoriale e delle realtà locali alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;
 - h. favorisce il coordinamento delle politiche sociali con le politiche educative, lavorative, culturali, urbanistiche e abitative;
 - i. garantisce la massima trasparenza nell'offerta dei servizi sociali, anche attraverso l'istituzione di elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza;
 - j. concorre alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della citata legge regionale n. 11/2016;
 - k. assolve i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, trasmettendo alla Regione dati aggiornati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali.
3. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento dell'Assemblea, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività.

Art. 5 - Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio, su esplicita richiesta degli Enti consorziati interessati, anche in forma individuale, può gestire servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli indicati dall'articolo 4.
2. Resta inteso che tali eventuali servizi aggiuntivi sono ad esclusivo carico degli Enti richiedenti, per quanto concerne la spesa per la realizzazione del servizio.

Art. 6 - Durata e recesso

1. Gli Enti consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio fino al 31.12.2120. Tale durata potrà essere ulteriormente rinnovata.
2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento, purché vi sia il consenso di almeno i due terzi dei Comuni consorziati, previa acquisizione delle Delibere dei Consigli comunali.
3. Ciascun Comune ha facoltà di presentare motivata richiesta di recesso, entro il mese di giugno di ogni anno.
4. La proposta di recesso deve essere comunicata all'Assemblea, che ne prende atto.
5. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione, adottato con le forme e modalità prescritte dalla legge, contenente le opportune modifiche da apportare allo Statuto e alla Convenzione.
6. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti duraturi, fino all'estinguersi dell'obbligazione stessa.

Art. 7 - Adozione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato da tutti i Consigli comunali dei Comuni consorziati, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto proposto e adottato dall'Assemblea consortile.
2. Le modifiche dello Statuto diventano efficaci a seguito dell'intervenuta esecutività della



COMUNI DI

deliberazione adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza qualificata di 2/3.

Art. 8 - Adesione di nuovi Comuni

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, purché vengano integralmente accettate, da parte dei nuovi componenti, tutte le disposizioni del presente Statuto e dell'atto convenzionale.
2. L'Ente che intende aderire al Consorzio deve presentare richiesta di adesione, corredata dalla deliberazione preliminare del Consiglio comunale, con la quale viene disposta la presentazione della domanda e la totale accettazione di tutte le disposizioni statutarie e convenzionali. Il Consorzio provvede, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, a trasmettere la stessa al Presidente dell'Assemblea il quale, a sua volta, provvederà a convocare l'Assemblea entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
3. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla richiesta di adesione presentata, deliberandone l'ammissione a maggioranza qualificata (2/3) degli Enti consorziati.
4. L'inserimento di altri Comuni presuppone la necessaria revisione dello Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 9 - Quote di partecipazione economica ed amministrativa

1. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa alla elezione degli Organi e all'attività amministrativa del Consorzio sulla base di quote proporzionali alla dimensione demografica.
2. Tali quote sono definite annualmente con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto con maggioranza semplice.
3. Il medesimo criterio demografico è utilizzato per la partecipazione degli Enti consorziati ai costi del Consorzio.
4. Le suddette quote finanziarie, integrate con fondi provenienti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti pubblici e privati, costituiscono la dotazione finanziaria del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, nonché per la gestione di tutte le funzioni indicate nell'articolo 4.

Art. 10 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni consorziati si impegnano a favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio, sulla base del principio di leale collaborazione, nel rispetto di quanto definito dal presente Statuto.
2. I Comuni si impegnano altresì a:
 - a. partecipare attivamente alle riunioni degli Organi del Consorzio;
 - b. mettere a disposizione del Consorzio le risorse logistiche, materiali, umane e finanziarie necessarie per la realizzazione delle sue funzioni;
 - c. a favorire l'integrazione delle attività del Consorzio con le politiche di welfare e di sviluppo locale nel proprio territorio.
3. In particolare, i Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri del Consorzio per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
4. Al riguardo, ciascuno dei Comuni consorziati provvede a:
 - a. trasferire al Consorzio le risorse finanziarie di propria competenza entro i termini indicati nel successivo art. 28;



COMUNI DI

- b. inoltrare tempestivamente al Consorzio i dati e le informazioni necessarie affinché possa assolvere i debiti informativi di carattere nazionale e regionale per cui è impegnato;
- c. informare il Consorzio su eventuali servizi e progetti attinenti alle aree di welfare, promossi autonomamente nel territorio dall'Amministrazione comunale e/o da altri soggetti pubblici o privati, anche al fine di favorire sinergie ed economie di scala.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 11 - Gli Organi

1. Sono Organi politici e di rappresentanza del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
2. Sono Organi tecnici del Consorzio:
 - a) il Direttore;
 - b) l'Organo di revisione.
3. Tutti gli Organi politici del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 267/2000.

CAPO I - L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Art. 12 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio. Essa costituisce la sede istituzionale nella quale i Comuni consorziati mediano e sintetizzano gli interessi politici, economici e sociali rappresentati.
2. I Comuni consorziati hanno peso decisionale proporzionale sulla base delle quote di cui all'articolo 9.

Art. 13 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci in qualità di rappresentanti dei Comuni che aderiscono al Consorzio.
2. In assenza del Sindaco, possono rappresentare il Comune, il vice Sindaco o l'Assessore referente per l'area del Sociale.
3. Il Sindaco può inoltre delegare la propria rappresentanza ad un membro della Giunta o del Consiglio comunale. La delega, presentata in forma scritta, deve essere indirizzata al Presidente dall'Assemblea e deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza, fatti salvi casi di urgenza ed imprevedibilità. In questi casi potrà essere inviata il giorno stesso dell'adunanza, prima del suo inizio.
4. La delega può essere limitata ad una singola seduta o può avere carattere permanente per tutta la durata del mandato.
5. Per le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea si richiamano integralmente le disposizioni previste in materia nel D. Lgs. 267/2000.
6. Ai fini della convocazione della prima Assemblea e dei relativi adempimenti, le funzioni di presidenza saranno svolte dal Sindaco del Comune con la maggiore dimensione demografica.

Art. 14 - Durata

L'Assemblea ha la medesima durata del Consorzio e si rinnova automaticamente con il susseguirsi



COMUNI DI

delle elezioni amministrative e l'ingresso dei nuovi sindaci.

Art. 15 - Competenze

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli Enti consorziati, è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni e ai servizi di competenza del Consorzio.
2. L'Assemblea adotta tutte le modifiche della Convenzione e dello Statuto.
3. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dall'insediamento.
 - b) pronuncia la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge,
 - c) nomina l'Organo di revisione;
 - d) prende atto dei recessi e delibera sulle nuove adesioni;
 - e) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità del Consorzio;
 - f) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
 - g) stabilisce i criteri generali per la nomina del Direttore
4. L'Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva le modifiche del presente statuto a maggioranza qualificata di 2/3;
 - b) stabilisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dotazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del Consorzio;
 - c) stabilisce annualmente la quota di partecipazione economica dei Comuni, come previsto dall'art. 9;
 - d) determina i criteri per il calcolo del valore economico delle risorse logistiche, materiali e umane eventualmente messe a disposizione del Consorzio da parte dei Comuni;
 - e) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto e gli atti di programmazione;
 - f) approva il Piano Sociale di Zona, il Piano per il Contrasto alla Povertà ed eventuali altri Piani o Programmi attinenti alla programmazione dei servizi e degli interventi;
 - g) approva la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l'attuazione;
 - h) approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;
 - i) stabilisce i criteri per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - j) approva il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - k) approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano,
 - l) approva il regolamento di contabilità della gestione delle risorse umane e finanziarie;
 - m) approva il regolamento per la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti che erogano prestazioni nell'ambito dei servizi alla persona, nel rispetto della normativa regionale;
 - n) approva la Carta sociale del cittadino e la Carta dei servizi sociali di cui agli articoli 56 e 57 della citata Legge Regionale n. 11/2016.
5. Tutti gli atti assunti dall'Assemblea sono pubblicati sul sito web istituzionale del Consorzio e sono a disposizione in forma cartacea presso la sede del Consorzio. Essi sono inoltre pubblicati nelle forme di legge dai Comuni consorziati.



COMUNI DI

Art. 16 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea può essere convocata in presenza oppure in modalità di videoconferenza online;
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio con la relativa programmazione annuale e pluriennale, del Conto consuntivo e l'approvazione degli interventi e servizi sociali previsti nel Piano Sociale di Zona o proposti dal Consiglio di Amministrazione
4. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta delle quote partecipative.
6. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni, qualora la richiesta pervenga da 1/3 dei Sindaci dei Comuni consorziati. Gli argomenti proposti sono inseriti nell'ordine del giorno.
7. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché della data, dell'ora e del luogo della seduta, o il link qualora sia convocata in modalità di videoconferenza online.
8. Gli avvisi devono essere recapitati ai Sindaci, via PEC o altro mezzo utile che certifichi la ricezione presso la sede dei rispettivi Comuni. La convocazione deve avvenire almeno:
 - a) cinque giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni ordinarie;
 - b) tre giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni straordinarie;
 - c) 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di necessità e urgenza.
9. Tutte le convocazioni, contestualmente alla trasmissione ai Sindaci degli Enti consorziati, sono pubblicate sul sito web del Consorzio; ogni Comune è tenuto a pubblicare le convocazioni nelle forme di legge.
10. In caso di approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, la documentazione inerente gli atti deve essere fatta pervenire ai Comuni almeno 7 giorni prima della data di convocazione.
11. Gli atti relativi all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione dei componenti dell'Assemblea mediante invio in allegato alla convocazione.
12. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

Art 17 - Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene all'istruttoria, ai pareri, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente approvate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese con le eccezioni di legge.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Art. 18 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresenta il Consorzio.
2. È eletto per un quinquennio a scrutinio palese dall'Assemblea e decade con la scadenza del suo mandato.



COMUNI DI

3. L'elezione del Presidente avviene con maggioranza qualificata nella prima adunanza del Consorzio.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 2 viene eletto il Vice Presidente dell'Assemblea, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
5. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente, svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Sindaco del Comune più numeroso presente nel corso della riunione.
6. In caso di assenza, il Presidente e il Vice Presidente possono delegare a rappresentare il Comune, il vice Sindaco o l'Assessore referente per l'area del Sociale come previsto dall'art. 13 comma 2. In tal caso la funzione di Presidente viene comunque svolta ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 19 - Attribuzioni

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti funzioni attribuzioni:
 - a. rappresenta, convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le sedute, firma le deliberazioni ed il verbale di ogni seduta;
 - b. controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - d. esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 24.
2. Il Vice Presidente dell'Assemblea esercita le medesime funzioni attribuite al Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea e si compone di 7 Consiglieri, compreso il Presidente.
2. In assenza di un Consigliere, possono rappresentare il rispettivo Comune, il vice Sindaco o l'Assessore referente per l'area del Sociale.
3. Il Consigliere può delegare la propria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione ad un membro della Giunta o del Consiglio comunale. La delega, presentata in forma scritta, deve essere indirizzata al Presidente e deve pervenire almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio, fatti salvi casi di urgenza ed imprevedibilità. In questi casi potrà essere inviata il giorno stesso del Consiglio, prima del suo inizio.
4. La delega può essere limitata ad una singola seduta o può avere carattere permanente per tutta la durata del mandato Consigliere.
5. I Consiglieri sono scelti tra i membri dell'Assemblea.
6. La scelta dei candidati sarà effettuata in modo da garantire adeguata rappresentanza tra i Comuni con meno di 5.000 residenti.
7. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese con voto favorevole dei 2/3 delle quote.
8. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà con successive votazioni ove è richiesta la maggioranza assoluta delle quote.
9. L'elenco dei candidati sarà formulato sulla base della proposta dei componenti dell'Assemblea. Ciascun componente può proporre un solo nominativo.
10. I componenti del Consiglio sono eletti con votazione distinta.



COMUNI DI

11. I componenti del Consiglio durano in carica fino al termine del mandato di Sindaco.
12. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.
13. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui, a seguito di elezioni amministrative, nello stesso anno solare vengano rinnovati i Consigli comunali di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
14. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi connessi alla carica presso il Consorzio.

Art. 21 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e approvata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata delle quote.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. Competenze

- a) Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.
- b) Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza esclusiva ad adottare il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, le variazioni al bilancio e il rendiconto della gestione, per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
- c) Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 15;
 - b. propone all'Assemblea le modifiche al presente statuto;
 - c. provvede alla selezione e alla successiva nomina del Direttore e del personale del Consorzio, nel rispetto dei criteri approvati dall'Assemblea;
 - d. provvede all'individuazione delle risorse economiche necessarie per il funzionamento del Consorzio, nel rispetto delle quote di partecipazione stabilite dall'Assemblea, di cui al precedente art. 9;
 - e. delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - f. delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
 - g. definisce adeguate forme di collaborazione con la ASL di riferimento per l'integrazione socio-sanitaria, approvando in particolare gli accordi operativi e il budget integrato sociale e sanitario;
 - h. formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali del Distretto Sanitario di competenza, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitaria, che coincidono con la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria del Piano Sociale di zona;
 - i. sottopone all'Assemblea il Piano Sociale di Zona del Consorzio, il Piano per il Contrasto alla Povertà ed eventuali altri Piani o Programmi attinenti alla programmazione dei servizi e degli interventi;
 - j. approva gli accordi sottoscritti con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa;
 - k. delibera autonomamente tutti i regolamenti non ricompresi nell'art. 15;
 - l. predisporre la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;



COMUNI DI

- m. autorizza il Direttore, attraverso una delega di funzioni, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la gestione delle funzioni assegnate al Consorzio;
- n. delibera in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualunque grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;
- o. propone accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati;
- p. stipula le convenzioni previste dallo Statuto e gli accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del Consorzio, nonché eventuali ulteriori convenzioni con Enti pubblici di cui valutasse l'opportuno coinvolgimento;
- q. adotta la bozza del bilancio annuale e pluriennale e i suoi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- r. adotta la bozza del rendiconto e i suoi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 23. Sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale per decisione del Presidente oppure su richiesta di due consiglieri o del Direttore.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con funzioni consultive e verbalizzanti e senza diritto di voto, il Direttore o, in caso di assenza o impedimento, un delegato dallo stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, almeno una volta l'anno, a predisporre relazioni sulle attività del Consorzio e a trasmetterne documentazione all'Assemblea consortile.

Art. 24. Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai regolamenti.
2. È l'Organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. In particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni ed i verbali delle riunioni;
 - b) firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, promuovendo l'attività dei singoli consiglieri;
 - d) esercita le funzioni di Presidente dell'Assemblea così come definito al precedente art. 18;
 - e) Concede autonomamente, seguendo i criteri previsti dallo specifico Regolamento, Patrocini e Manifestazioni di interesse ad enti terzi che ne facciano richiesta;
4. nei casi di comprovata urgenza, adotta provvedimenti propri dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione attraverso la sottoscrizione di Decreti Presidenziali, da ratificare successivamente mediante delibera dell'Assemblea consortile e/o del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - PERSONALE, CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 25. Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea, in conformità agli indirizzi della Regione Lazio ed è incaricato con le modalità



COMUNI DI

previste dalla legge.

2. Il Direttore è l'Organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio ed è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. In particolare, il Direttore:

- a) cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Consorzio verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli Organi del Consorzio stesso;
- c) esegue le deliberazioni degli Organi consortili, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.; dirige il personale; presiede le commissioni di gara, le commissioni per la selezione del personale ovvero provvede a nominare un suo delegato; stipula i contratti, le convenzioni, gli accordi di cooperazione aventi natura gestionale; compie atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa;
- d) presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la dotazione ottimale dell'organico del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- e) dirige l'Ufficio di Piano, struttura tecnico-amministrativa dotata di risorse umane con competenze amministrativo-contabili e tecniche inerenti lo specifico campo dei servizi sociali;
- f) partecipa, quale supporto tecnico senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- g) coordina i processi di pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari sul territorio del Consorzio, a partire dalla rilevazione dei bisogni sociali della popolazione e dell'offerta dei servizi e delle risorse di welfare sul territorio;
- h) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Piano Sociale di Zona e dei Piani territoriali contro la povertà;
- i) cura i rapporti:
- j) con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
- k) con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'integrazione socio-sanitaria;
- l) con gli enti del Terzo Settore, le organizzazioni sindacali e con i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di analisi, pareri e proposte
- m) effettua un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
- n) promuove e coordina la raccolta dei dati in adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali, connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.
- o) elabora progetti per il miglioramento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, in particolare per rispondere ai bisogni sociali emergenti;
- p) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dei progetti, servizi e interventi sociali promossi e gestiti dal Consorzio;
- q) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle delibere e da eventuali deleghe di funzione.

Art. 26. Personale

1. Il Consorzio si avvale del personale direttivo, tecnico, amministrativo e ausiliare necessario al suo funzionamento e per la gestione dei servizi e delle funzioni definite nell'articolo 4.



COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

2. In particolare, il Consorzio coordina tutto il personale impegnato nel Servizio sociale professionale anche dipendente di altre amministrazioni oltre a gestire il personale alle proprie dipendenze nell'Ufficio di Piano Sociale di Zona.
3. La dotazione organica del personale del Consorzio è definita dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione.
4. In prima istanza, la dotazione organica del Consorzio è costituita dai dipendenti dei Comuni, già impegnati nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, che le Amministrazioni interessate mettono a disposizione del Consorzio, attraverso gli istituti del comando, del distacco o in altre forme.
5. Il Consorzio acquisisce autonomamente le risorse umane necessarie, in base alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione.
6. Il personale è organizzato secondo le disposizioni di legge e gli indirizzi dell'Assemblea, in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Consorzio, in osservanza ai principi di buon andamento e imparzialità e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
7. Il Consorzio si può avvalere della consulenza dei Segretari Comunali incaricati dalle amministrazioni che lo compongono.

Art. 27. Risorse materiali e finanziarie

1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono al Consorzio le risorse logistiche, materiali e finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni del proprio territorio.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget del Consorzio, unitamente a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altre fonti.
3. Al budget del Consorzio possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'importo delle quote di partecipazione finanziaria degli Enti consorziati al budget del Consorzio è definito annualmente con apposita delibera. Tale importo non può comunque attestarsi al di sotto della misura minima indicata dalla Regione.
5. Il valore economico delle risorse logistiche, materiali e umane messe a disposizione del Consorzio da parte dei Comuni, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea, concorre a definire le quote di partecipazione dei Comuni ai costi complessivi del Consorzio.
6. Qualora la vigente normativa lo consenta, sono possibili eventuali compensazioni.

Art. 28. Gestione economico-finanziaria

1. La contabilità e la gestione economico-finanziaria del Consorzio sono gestite nel rispetto e in ottemperanza alla vigente normativa in materia, secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il documento economico-finanziario preventivo annuale, articolato in entrate e uscite, che contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
3. Il documento di cui sopra è integrato da una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi a terzi e sui relativi costi.



COMUNI DI

4. Tale documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni consorziati per gli adempimenti di competenza e costituisce il presupposto per l'iscrizione delle risorse di rispettiva competenza nei bilanci annuali dei Comuni stessi.
5. Ogni Comune consorziato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risorse finanziarie da trasferire al Consorzio.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno i Comuni consorziati provvedono a liquidare al Consorzio le somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.
7. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il documento contabile consuntivo annuale del Consorzio.
8. Il Consorzio verifica l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali variazioni o assestamenti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità della sua approvazione.

TITOLO IV - RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 29. Responsabilità

Agli Amministratori, al Direttore, all'Organo di revisione e al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dalla legge.

Art. 30. Controllo e vigilanza

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dalla legge.

Art. 31. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate sul sito Internet del Consorzio, nella sezione Albo Pretorio.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni di legge.

Art. 32. Organo di revisione. Nomina e revoca

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un solo membro, nominato dall'Assemblea, con le modalità previste dalla legge.
2. Il revisore dura in carica 2 anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, o dalla data di immediata esecutività, ed è rieleggibile.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a due mesi.

Art. 33. Organo di revisione. Competenze

1. L'attività e il funzionamento dell'Organo di revisione sono disciplinati dalla legge.
2. L'Organo di revisione, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. L'Organo di revisione collabora con l'Assemblea e con il Consiglio di Amministrazione fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.



COMUNI DI

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

Art. 34. Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi, sui programmi, le direttive, i criteri che ne inquadrano l'erogazione, anche attraverso l'adozione della Carta sociale del cittadino e la Carta dei servizi sociali di cui agli articoli 56 e 57 della Legge Regionale del Lazio 10 Agosto 2016, n. 11.
2. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni di legge ne vietino la divulgazione o consentano il suo differimento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Tutti gli atti degli Organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Consorzio, nella sezione Albo Pretorio.
4. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge. I provvedimenti in materia di accesso competono al Direttore del Consorzio, o al responsabile del procedimento incaricato dal Direttore.
5. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi sul territorio.
6. Il Consorzio può indire consultazioni di cittadini, associazioni, enti o ogni altra forma organizzativa aventi per oggetto l'assunzione di determinati atti di competenza, secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. I cittadini, singolarmente o associandosi, hanno facoltà di rivolgere agli Organi del Consorzio istanze o petizioni ed osservazioni al fine del miglioramento dei servizi offerti e per la tutela dell'interesse collettivo, secondo le modalità previste nel regolamento. Il loro esame è tempestivo ed obbligatorio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35. Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. A esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono gli interessi del Consorzio.

Art. 36. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e i principi generali dell'ordinamento giuridico.